



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Circolare del 12/02/1979 n. 5

**Oggetto:**

D.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627 e d.m. 29 novembre 1978. Documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

**Sintesi:**

La circolare fornisce chiarimenti ai fini dell'esatta applicazione degli adempimenti relativi ai documenti accompagnatori dei beni viaggianti e con particolare riferimento: ai trasporti di beni utilizzati come strumentali per l'esercizio di attivita' di prestazione di servizi; ai trasporti di beni nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ente pubblico territoriale e associazioni sindacali e di categoria; ai trasporti di valuta, titoli e valori bollati e postali; all'adempimento degli obblighi da parte dei commercianti ambulanti; alle cessioni nei mercati generali; ai trasporti di beni nazionalizzati; alla sottoscrizione del documento di accompagnamento da parte del vettore.

**Testo:**

Si fa seguito ai chiarimenti gia' forniti con circolare n. 72 del 23 dicembre 1978 e, ai fini dell'esatta applicazione delle nuove disposizioni relative ai documenti accompagnatori dei beni viaggianti, si riportano le seguenti ulteriori precisazioni:

1) Trasporti di beni utilizzati come strumentali per l'esercizio di attivita' di prestazione di servizi Come precisato nel paragrafo 10, punto n. 8, della circolare n. 72 del 23 dicembre 1978, l'esonero dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento previsto per i trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali da parte dei prestatori di servizi non riguarda i beni che sono destinati ad essere incorporati "nell'opera consegnata al committente".

Al riguardo, deve essere presente che con la suddetta locuzione si e' inteso chiarire che non sono esonerati dall'obbligo del documento di accompagnamento i trasporti di beni che costituiscono "l'opus" da consegnare al committente ovvero che concorrono a far parte dell'"opus" da consegnare al committente medesimo: cosi', ad esempio, non sono compresi nell'ambito della norma di esonero i trasporti di beni costruiti in base ad un contratto di opera o di appalto, nonche' i trasporti di beni (materiale edile, infissi, cemento, ecc.) necessari per la realizzazione dell'opera commessa. Pertanto, come gia' anticipato con nota telegrafica n. 360407 del 25 gennaio 1979, rientrano nella previsione di cui all'art. 4, n. 8, del D.P.R. n. 627 anche i trasporti di beni necessari per l'esecuzione delle prestazioni di assistenza tecnica, revisione, manutenzione e riparazione da parte delle imprese nei confronti dei propri clienti, a nulla rilevando che i beni sui quali debbono essere espletate le cennate attivita' siano di proprieta' dei clienti stessi ovvero delle imprese che effettuano le suddette prestazioni. In sostanza, rientrano nella norma di esonero, oltre che i beni costituenti strumenti o attrezzature necessari per l'esecuzione della prestazione, anche quelli costituenti la dotazione ordinaria per l'esecuzione dei lavori, ancorche' destinati ad essere incorporati, nel corso della prestazione, nel bene oggetto della riparazione, revisione, assistenza e manutenzione; cosi', ad esempio, bulloni, viti, parti di ricambio ed ogni altro bene oggetto della dotazione ordinaria del prestatore.

Naturalmente, qualora il bene da riparare o revisionare debba essere trasportato nei locali in cui il prestatore del servizio esercita la propria attivita', il documento non deve essere emesso, ai sensi del punto n. 3 dell'art. 4, ogniqualvolta il bene sia nel possesso fisico di privati nell'ambito delle proprie esigenze familiari.

Con l'occasione va precisato, altresì, che devono considerarsi compresi nella disposizione contenuta nel punto 8 dell'art. 4 i beni costituenti

piccola promozione (locandine, calcomanie, oggetti pubblicitari appositamente contrassegnati ecc.) inviati dalle imprese interessate ai propri clienti, anche potenziali, atteso il loro carattere strumentale rispetto alla funzione pubblicitaria che i beni stessi assolvono. Va precisato, infine, che, come supporti della prestazione di servizio, rientrano nella disposizione contenuta nel n. 8 dell'art. 4, i trasporti di protesi dentarie effettuati dagli odontotecnici nei confronti di medici dentisti, e viceversa, i trasporti di bozze di stampa effettuati da tipografie nei confronti dei committenti, e viceversa, per la correzione, la verifica dei colori, il "visto si stampi", nonché i trasporti di cliché, bozzetti, films pubblicitari ecc. da parte di agenzie pubblicitarie nei confronti dei propri committenti.

2) Trasporti di beni nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ente pubblico territoriale e associazioni sindacali e di categoria La disposizione contenuta nell'art. 4, n. 8 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'esonero dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento per i trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attività propria di prestazione di servizi, trova applicazione anche in ordine ai trasporti di beni, afferenti le esigenze di funzionamento degli uffici della Pubblica Amministrazione nell'esercizio della loro tipica attività di prestazione di servizi pubblici, effettuati dal Provveditorato generale dello Stato e dall'Istituto Poligrafico dello Stato nei confronti dei vari uffici pubblici, ancorché il trasporto sia eseguito a mezzo vettore.

In particolare sono esonerati dal detto obbligo i trasporti di mobili, macchine da scrivere e da calcolo ed altre apparecchiature, cartelle, cancelleria, stampati e registri vari, nonché i trasporti di carte valori effettuati dal Magazzino Tesoro e quelli di carta filigranata e non, destinata alla stampa dei valori, effettuati dalle Sezioni Ispettorato del P.G.S. istituite presso le cartiere fabbricanti, dall'Istituto Poligrafico dello Stato, dalla Zecca e dalla Banca d'Italia.

La citata disposizione di esonero si applica anche ai trasporti dei suddetti beni effettuati tra i vari uffici della Pubblica Amministrazione, nonché a quelli effettuati tra i vari luoghi in cui gli enti pubblici territoriali e le associazioni sindacali e di categoria svolgono la loro attività.

3) Trasporti di valuta, titoli, valori bollati e postali Come si evince dalle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. n. 627, i trasporti presi in considerazione dal citato decreto sono quelli aventi per oggetto beni e merci caratterizzabili, sotto il profilo fisico, per natura, qualità e quantità.

Da tale delimitazione del campo di applicazione del provvedimento e dalla sua ratio ispiratrice, consegue che non sussiste l'obbligo della emissione della bolla di accompagnamento per i trasporti dei biglietti e titoli fiduciari dell'Istituto di emissione e dello Stato, moneta metallica, valuta estera, titoli di credito in genere, valori bollati e postali, comprese le marche assicurative e valori simili.

Non sussiste, parimenti, l'obbligo del documento accompagnatorio per i trasporti di documentazione amministrativo-contabile quali fatture, bolle, registri, stampati, elaborati e supporti magnetici già utilizzati. Le cennate esclusioni sono di carattere oggettivo e valgono anche nelle ipotesi di trasporti eseguiti a mezzo vettore.

4) Commercio ambulante Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del citato D.P.R. n. 627, non sussiste l'obbligo dell'emissione del documento accompagnatorio per i trasporti di beni, ai fini della vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio.

In proposito, deve precisare che tale esonero riguarda esclusivamente i trasporti di beni per i quali l'ambulante è considerato mittente ai sensi dell'art. 1 del D.M. 29 novembre 1978, come nell'ipotesi di trasporto effettuato dal proprio magazzino ai luoghi di vendita.

Ne consegue che la norma di esonero, non può trovare applicazione nei casi di trasporto di beni acquistati dall'ambulante, ancorché ritirati direttamente presso i fornitori, posto che in tali casi l'obbligo dell'emissione del documento accompagnatorio incombe sui detti fornitori nella loro qualità di mittenti.

5) Mercati generali Per quanto concerne le cessioni di prodotti

ortoflorofrutticoli e ittici effettuate nei mercati generali da commissionari e commercianti all'ingrosso, va chiarito che l'utilizzazione del modello di documento accompagnatorio previsto nell'All. C del D.M. 29 novembre 1978 non e' consentita nel caso in cui il trasporto viene eseguito dal mittente, con mezzi propri o a mezzo vettore per suo conto.

Conseguentemente, il suddetto modello puo' essere utilizzato soltanto per i trasporti degli anzidetti beni effettuati con mezzi propri del destinatario o da altri per suo conto.

6) Trasporti di beni nazionalizzati Ad integrazione di quanto precisato nel paragrafo 9 della citata circolare n. 72, si fa presente che nel caso di trasporto di beni nazionalizzati, che non possono essere scortati dal documento doganale o da fattura in quanto destinati a soggetti diversi da quelli indicati nel documento stesso per avvenuta cessione, la prescritta bolla di accompagnamento puo' essere materialmente compilata dalla casa di spedizione, quale mandataria del mittente importatore, su stampati forniti dal mittente stesso numerati progressivamente nell'ambito di una distinta serie di numerazione. Un esemplare del documento deve essere inviato dalla casa di spedizione al mittente, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di conservazione previsto dall'art. 12 del D.M. 29 novembre 1978.

La procedura sopra indicata puo' essere adottata anche nella ipotesi di beni estratti, previa nazionalizzazione, da magazzini gestiti in regime di deposito doganale ovvero da magazzini di merci nazionali o nazionalizzate, nel senso cioe' che la bolla di accompagnamento puo' essere materialmente compilata dalla casa di spedizione, quale mandataria del mittente - depositario.

7) Sottoscrizione del vettore Per quanto concerne la sottoscrizione del documento di accompagnamento da parte del vettore o di un suo incaricato, ovvero del conducente nel caso di trasporti eseguiti con mezzi propri dal mittente o dal destinatario, si precisa che la firma per ricevuta puo' essere apposta anche con sistema a ricalco; devesi, invece, considerare omessa la sottoscrizione effettuata mediante la sola apposizione di un timbro.

Con l'occasione, al fine di assicurare la massima diffusione dei chiarimenti gia' forniti in materia di controllo sui beni viaggianti, si fa presente che:

1) Con nota telegrafica n. 360091/Tasse del 10 gennaio 1979, diretta al Min.ro PP.TT., e' stato confermato che per i trasporti di beni effettuati per ragioni personali e nei limiti del fabbisogno familiare non sussiste l'obbligo della bolla di accompagnamento e che tale esonero compete anche per i trasporti di beni eseguiti per conto di soggetti imprenditori, sempreche non trattasi di beni afferenti l'attivita dell'impresa;

2) con telex prot. n. 52/II del 12 gennaio 1979 della Dir. dog., e' stato precisato che l'uso della fattura estera debitamente convalidata dalle Dogane, in luogo della bolletta doganale quale documento costitutivo della bolla di accompagnamento, non e' limitato alle sole ipotesi previste nella circolare n. 27, che devono ritenersi citate a solo titolo indicativo, ma e' ammesso altresì in tutti gli altri casi in cui l'operatore ne faccia richiesta;

3) con telex prot. n. 164/II del 26 gennaio 1979 della Dir. dog., e' stato chiarito che nei casi di rivendita, comunque effettuata, di merci allo Stato estero prima dello sdoganamento, hanno piena validita' sostitutiva della bolla di accompagnamento o della bolletta doganale, fino ai rispettivi luoghi di destinazione, anche le fatture di rivendita, con la indicazione della quantita' e qualita' della merce cui le fatture stesse si riferiscono, debitamente integrate e convalidate dalla dogana, su richiesta dell'operatore, secondo le modalita' stabilite al par. 9) della circolare n. 72;

4) con nota telegrafica n. 360460/Tasse del 2 febbraio 1979 e' stato precisato che, per i trasporti di beni afferenti le cessioni di cui all'art. 8, secondo c., del D.P.R. n. 633, la relativa fattura puo' contenere come luogo di destinazione, il luogo in cui opera lo spedizioniere incaricato di svolgere le operazioni relative alla esportazione dei beni, con la specificazione dei dati identificativi dello spedizioniere stesso.